

Schweizerischer Baumeisterverband

**Vereinigung Schweizerischer
Gleisbauunternehmer
Gewerkschaft Unia
Gewerkschaft Syna**

**Società Svizzera degli Impresari-
Costruttori**

**Associazione svizzera delle imprese
ferroviarie
Sindacato Unia
Syna, Sindacato interprofessionale**

CONVENZIONE ADDIZIONALE

al

Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2019 del 5 dicembre 2018

La **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

e

l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo da una parte,

il **Sindacato Unia**
Weltpoststrasse 20, 3015 Berna

e

il **Syna, Sindacato interprofessionale**
Römerstrasse 7, 4601 Olten

dall'altra

Capitolo I: Conformità alla Convenzione sul CNM 2019

In conformità alla Convenzione sul Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2019-2022 (CNM 2019) del 3 dicembre 2018 tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) e i sindacati Unia e Syna concernente gli adeguamenti salariali 2019 e 2020 nell'edilizia principale, la Convenzione addizionale XI al CCL PEAN concernente le prestazioni e i contributi futuri per il pensionamento anticipato nell'edilizia principale si applica anche al settore delle costruzioni ferroviarie.

Capitolo II: CCL costruzioni ferroviarie 2019 e adeguamenti salariali

In conformità alla Convenzione sul CNM 2019 di cui sopra concernente i salari e altre disposizioni, le parti summenzionate concludono la seguente convenzione:

1. Tenore del CCL costruzioni ferroviarie

Adeguamenti redazionali con rinvio globale

Il tenore del CCL costruzioni ferroviarie 2019 corrisponde a quello del CCL costruzioni ferroviarie 2016 valido il 31.12.2018, degli allegati e delle convenzioni protocollari valide il 31.12.2018, con le modifiche di seguito riportate.

Inoltre i rimandi, in tutto il testo del CCL costruzioni ferroviarie, a versioni precedenti del CNM per l'edilizia principale sono da intendersi come rimandi al CNM 2019.

(Le modifiche per le quali viene richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale sono sottolineate.)

2. Salari base

I salari base secondo l'articolo 17 capoverso 1 CCL costruzioni ferroviarie (stato 31.12.2018) sono aumentati rispettivamente di CHF 80.– (salari mensili) e CHF 0.45 (salari orari) dal 1° gennaio 2019 e rispettivamente di CHF 80.– (salari mensili) e CHF 0.45 (salari orari) dal 1° gennaio 2020.

Art. 17 Retribuzioni (salari base, classi salariali, pagamento del salario, 13^a mensilità)

¹ Salari base: il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all'ora / al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all'articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:

Salario base dal 1° gennaio 2019

Classi salariali

V		Q		A		B		C	
6251	35.55	5716	32.45	5509	31.25	5131	29.15	4624	26.25

Salario base dal 1° gennaio 2020

Classi salariali

V		Q		A		B		C	
6331	36.00	5796	32.90	5589	31.70	5211	29.60	4704	26.70

3. Salari effettivi

A tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie viene concesso, dal 1° gennaio 2019, un adeguamento (generale) del salario individuale pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all'ora in caso di contratto con salario orario) e, dal 1° gennaio 2020, un adeguamento pari a CHF 80.– al mese (CHF 0.45 all'ora in caso di contratto con salario orario) in tutte le classi salariali giusta l'articolo 17 capoverso 1. Per beneficiarne il lavoratore deve avere lavorato almeno 6 mesi in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie nel 2018 (per l'aumento dall'1.1.2019) e nel 2019 (per l'aumento dall'1.1.2020) e deve essere in grado di «svolgere pienamente l'attività lavorativa».

Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a numero 1 del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori di cui all'articolo 17 capoverso 1. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.

La base di calcolo per l'adeguamento è il salario individuale del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019.

4. Altri adeguamenti

L'art. 2 cpv. 1^{bis} è abrogato

Art. 9 cpv. 6 (nuovo)

Le parti contraenti tengono in alta considerazione il potenziale rappresentato dai lavoratori anziani. Rientra nell'obbligo di assistenza del datore di lavoro trattare in modo socialmente responsabile i lavoratori anziani di lunga data. Ciò richiede una diligenza maggiore, in particolare in caso di licenziamento. L'impresa che prevede di licenziare lavoratori di età superiore ai 55 anni è tenuta a organizzare un colloquio tra il superiore e il lavoratore interessato, durante il quale quest'ultimo viene informato e consultato e si cercano congiuntamente soluzioni per mantenere il rapporto di lavoro. La decisione finale circa il licenziamento spetta al superiore.

Art. 12 cpv. 7 lett. b/d

b) *Supplemento e limiti*: se l'orario di lavoro settimanale è superiore alle 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 per cento. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 25 ore supplementari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Le restanti ore supplementari prestate durante il mese in corso devono pure essere retribuite alla fine del mese successivo con il salario base.

d) *Compensazione*: il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la compensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplementari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile tiene conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in particolare giornate intere.

Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azzerato entro la fine di aprile di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, il saldo rimanente dovrà essere retribuito a fine aprile con il salario base e un supplemento del 25 per cento.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l'anno civile, occorre effettuare il calcolo pro rata dell'orario annuale di lavoro.

Art. 12 cpv. 7^{bis} *Regolamentazione particolare e individuale per le ore supplementari:* per tenere conto della situazione particolare del settore delle costruzioni ferroviarie, è possibile derogare di comune accordo tra datore di lavoro e lavoratore alle disposizioni del capoverso 7 lettera b sul numero di ore supplementari trasferibili sul nuovo conto (25 al mese / saldo complessivo 100), purché il rapporto di lavoro sia di durata indeterminata e non sia disdetto. Le ore prestate in più delle 48 settimanali possono pure essere trasferite sul nuovo conto; il supplemento di cui al capoverso 7 lettera b deve essere pagato in ogni caso.

Diversamente da quanto previsto al capoverso 7 lettera d, il saldo delle ore supplementari deve essere azzerato entro fine giugno dell'anno successivo o retribuito con il salario base e con un supplemento del 25 per cento.

L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore deve essere presentato in forma scritta per l'inizio dell'anno civile. I lavoratori interessati devono essere informati adeguatamente sugli orari di lavoro previsti. In analogia all'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie, in caso di divergenze sull'accordo concluso ci si può rivolgere alla CPS costruzioni ferroviarie.

Art. 17 cpv. 6 n. 5 (nuovo) e 6 (nuovo)

5. lavoratori che hanno già concluso un contratto di apprendistato nel settore delle costruzioni ferroviarie, per il periodo di transizione fino all'inizio dell'apprendistato nell'anno in questione; se l'apprendistato non può essere iniziato per un motivo non imputabile al lavoratore, è dovuto a posteriori il salario minimo della classe salariale C;
6. lavoratori che svolgono un'attività pratica nell'ambito di un pretirocinio d'integrazione approvato dalla CPS costruzioni ferroviarie ai sensi del presente articolo, per una durata massima di dodici mesi consecutivi; la CPS costruzioni ferroviarie può prevedere eccezioni per formazioni equivalenti.

L'art. 22 cpv. 2 è modificato come segue:

2 Riduzione delle prestazioni da parte della Suva: se la Suva esclude o riduce le prestazioni dell'assicurazione per colpevolezza dell'assicurato o pericoli straordinari o atti temerari [...], l'obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro si riduce nella stessa proporzione [...].

Art. 30 Entrata in vigore, durata del contratto e disdetta

Cpv. 1 *Entrata in vigore e durata*: il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce quello del 14 dicembre 2015. In linea di principio è valido fino al 31 dicembre 2022. Nel 2019 non vengono condotte trattative secondo l'articolo 2.

Modifiche all'allegato 6 del CCL costruzioni ferroviarie

Art. 1^{bis} (nuovo)

Le parti contraenti sostengono e partecipano al sistema d'informazione Alleanza Costruzione (SIAC), valido per l'intero settore delle costruzioni e in tutta la Svizzera. In quanto organo di applicazione, la CPS costruzioni ferroviarie provvede a trasmettere puntualmente le informazioni di applicazione necessarie a garantire l'operatività del sistema SIAC.

L'**art. 2 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a** è modificato come segue:

Cpv. 2 Competenze (primo periodo): le parti contraenti il CCL costruzioni ferroviarie delegano alla CPS costruzioni ferroviarie le competenze necessarie per far valere il diritto all'esecuzione in comune ai sensi dell'art. 357b CO in nome proprio anche in procedimenti giudiziari.

Cpv. 3 lett. a garantire l'applicazione delle disposizioni contrattuali del CCL costruzioni ferroviarie, dei relativi allegati e convenzioni addizionali, a meno che non venga trovata altra soluzione in seno al CCL costruzioni ferroviarie o ad altra convenzione;

Art. 2 cpv. 4^{bis} (nuovo)

In singoli casi, la CPS costruzioni ferroviarie può decidere che i lavoratori per i quali sussistono pretese nei confronti del datore di lavoro sulla base di un controllo salariale concluso siano informati in merito.

Art. 4 cpv. 2^{bis} (nuovo)

La CPS costruzioni ferroviarie può infliggere le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del contratto collettivo anche quando l'impresa fornisce intenzionalmente false informazioni sui propri collaboratori, ottiene la tessera SIAC in modo illecito oppure ostacola le procedure di controllo.

Art. 4 cpv. 2^{ter} (nuovo)

Le spese di controllo e di procedura sono a carico dei datori di lavoro e/o dei lavoratori che hanno violato le disposizioni del CCL costruzioni ferroviarie o che – nei casi in cui non è riscontrata nessuna infrazione al CCL costruzioni ferroviarie – si sono comportati in modo da dar adito al controllo e/o all'avvio della procedura.

L'**art. 2 cpv. 2 lett. b** è modificato come segue:

b) infliggere una multa convenzionale fino a CHF 50 000.–; se la pretesa è di ordine finanziario, la multa convenzionale può ammontare fino al valore della pretesa dovuta;

Capitolo II: Dichiarazione di obligatorietà generale

Le parti contraenti si adoperano con il massimo impegno affinché le disposizioni modificate del CCL costruzioni ferroviarie in virtù della presente Convenzione siano dichiarate di obligatorietà generale nel più breve termine possibile.

Capitolo III: Disposizioni finali

La presente convenzione entra in vigore, previa approvazione degli organi competenti, il 1° gennaio 2019.

Zurigo, 5 dicembre 2018

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Benedikt Koch

Gian-Luca Lardi

Patrick Hauser

Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie

Felix Mann

Jakob Haag

Maurizio Carlino

Per il Sindacato Unia

Serge Gnos

Vania Alleva

Nico Lutz

Per il Syna, Sindacato interprofessionale

Ernst Zülle

Arno Kerst

Guido Schlupep